

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE/UTILIZZAZIONI, MOBILITA'
ANNUALE
A.S. 2024/2025

CATEGORIA: PERSONALE DOCENTE

CATEGORIA	COSA SI PUO' FARE?
<p>Docente a TI su ogni tipologia di posto nell'a.s. 2022/2023 o precedenti, compresi gli assunti da GPS I fascia con contratto a tempo determinato nell'a.s. 2021/22 o 2022/23 e a tempo indeterminato l'01.09.2022 o l'01.09.2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo/assegnazione provvisoria all'interno della PROVINCIA DI APPARTENENZA senza vincoli • Assegnazione provvisoria IN ALTRA PROVINCIA senza vincoli
<p>Docenti a TI su ogni tipologia di posto nell'a.s. 2023/2024, compresi gli assunti dal concorso straordinario bis a tempo determinato l'01.09.2022 e a tempo indeterminato l'01.09.2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo/assegnazione provvisoria all'interno della PROVINCIA DI APPARTENENZA senza vincoli • Assegnazione provvisoria IN ALTRA PROVINCIA ***
<p>Docenti da concorso straordinario bis o da GPS I fascia con contratto a tempo determinato nell'a.s. 2021/2022 o 2022/2023 che hanno rinvio o ripetuto il periodo di formazione e prova con ulteriore contratto a tempo determinato nell'a.s. 2023/2024, <u>a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova nell'a.s. 2023/2024</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo/assegnazione provvisoria all'interno della PROVINCIA DI APPARTENENZA senza vincoli • Assegnazione provvisoria IN ALTRA PROVINCIA SOLO SE RIENTRANO NELLE DEROGHE DI CUI ALL'ART. 34 co. 8 DEL CCNL SCUOLA 2019/2021 ***
<p>Docenti da GPS I fascia posto di sostegno con contratto a tempo determinato l'01.09.2023, <u>a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova nell'a.s. 2023/2024</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo/assegnazione provvisoria all'interno della PROVINCIA DI APPARTENENZA SOLO SE RIENTRANO NELLE DEROGHE DI CUI ALL'ART. 34 co. 8 DEL CCNL SCUOLA 2019/2021 *** • Assegnazione provvisoria IN ALTRA PROVINCIA SOLO SE RIENTRANO NELLE DEROGHE DI

CUI ALL'ART. 34 co. 8 DEL CCNL
SCUOLA 2019/2021 ***

p.s.

- a) ***Nelle utilizzazioni e assegnazioni provinciali sono collocati in coda rispetto a tutti gli altri che richiedono la medesima procedura su posto di sostegno***
- b) ***Nelle assegnazioni provvisorie interprovinciali sono collocati in coda rispetto a tutti gli altri che richiedono la medesima procedura su posto di sostegno in possesso del titolo, ma precedono i docenti titolari su posto comune che stanno per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o che, in subordine, hanno maturato almeno un anno di servizio sul sostegno, e che richiedono anche posti di sostegno.***
- c) ***se dichiarati invece in sovrannumero, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto.***

***** Considerato quanto stabilito dall'art. 34, comma 8, del CCNL, ai docenti di cui ai precedenti commi 2 e 3, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità annuale interprovinciale purché rientrino nelle seguenti categorie:**

- a) ***genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;***
- b) ***coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all'art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall'art. 7, comma 1, del CCNI;***
- c) ***coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di: 1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave; 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1); 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2); 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3); 5) parente o affine entro il terzo grado***

convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

ANIEH
VENETO